



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.6.2011
SEC(2011) 797 definitivo

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione a negoziare con la Repubblica francese, per conto del suo territorio di Saint-Barthélemy, un accordo che prevede l'applicazione, per questo territorio, della legislazione dell'Unione in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale

RELAZIONE

1. L'isola di Saint-Barthélemy fa attualmente parte del territorio della Repubblica francese e, conformemente all'articolo 349 del TFUE, è una delle regioni ultraperiferiche dell'UE alle quali si applicano i trattati (art. 355, paragrafo 1 del TFUE). In virtù della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010¹, cesserà di essere una regione ultraperiferica dell'Unione per accedere allo status di paese o territorio d'oltremare. Sarà pertanto posta al di fuori del campo d'applicazione territoriale dei trattati UE a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. La Francia si è impegnata a concludere gli accordi necessari affinché, in occasione di tale cambiamento, gli interessi dell'Unione siano preservati. Per quanto riguarda, più particolarmente, il settore della fiscalità, i considerandi della suddetta decisione del Consiglio europeo ricordano che la Francia si è impegnata a concludere gli accordi necessari a garantire che i meccanismi previsti dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, e dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, intesi in particolare alla lotta contro la frode e l'evasione fiscale, si applicheranno anche in futuro al territorio di Saint-Barthélemy.

L'accordo così previsto mira a garantire che, per il territorio di Saint-Barthélemy, la cooperazione in materia fiscale possa svolgersi secondo le stesse regole valide all'interno dell'Unione europea. I termini dell'accordo devono tenere conto di questo obiettivo rendendo possibile l'integrazione delle ulteriori evoluzioni della legislazione UE in materia. A scopo illustrativo, è utile descrivere qui di seguito gli sviluppi attualmente in corso.

3. Dall'adozione della decisione del Consiglio europeo di cui sopra, la direttiva 77/799/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale². Tale direttiva getta le basi per una cooperazione e uno scambio di informazioni più efficienti tra le autorità fiscali nell'UE, in linea con le norme internazionali vigenti in materia. Gli Stati membri attueranno le misure previste dalla direttiva a partire dal 1° gennaio 2013. Dato che la direttiva 2011/16/UE, e quindi il calendario previsto per la sua attuazione, sono già stati adottati, sembra opportuno includere un riferimento a tale direttiva nelle direttive di negoziato.
4. Per quanto riguarda la direttiva 2003/48/CE, la Commissione ha presentato una proposta di modifica³ intesa ad eliminare le lacune e a rendere più efficienti i meccanismi vigenti. Questa proposta è attualmente all'esame del Consiglio.

¹ GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4.

² GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

³ Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, COM(2008) 727.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione a negoziare con la Repubblica francese, per conto del suo territorio di Saint-Barthélemy, un accordo che prevede l'applicazione, per questo territorio, della legislazione dell'Unione in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010⁴, Saint-Barthélemy cesserà di essere una regione ultraperiferica dell'Unione per accedere allo status di paese o territorio d'oltremare a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- (2) È opportuno che, dopo tale data, la cooperazione amministrativa in materia fiscale tra le autorità degli Stati membri e quelle di Saint-Barthélemy prosegua sulla base della legislazione dell'Unione in materia.
- (3) A tale fine sarebbe opportuno negoziare un accordo con la Repubblica francese, che agisce per conto del suo territorio di Saint-Barthélemy,

⁴ GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, per conto dell'Unione europea, un accordo con la Repubblica francese relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale per quanto riguarda il territorio di Saint-Barthélemy.

Articolo 2

La Commissione conduce i negoziati in linea con le direttive di negoziato di cui all'allegato alla presente decisione e in consultazione con il [*comitato speciale da designare conformemente all'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE*].

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

1. Obiettivo

L'obiettivo consiste nel concludere un accordo con la Repubblica francese, per conto del suo territorio di Saint-Barthélemy, che preveda per questo territorio l'applicazione dei regimi attualmente previsti

- da un lato, dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi e, dal 1° gennaio 2013, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, e

- dall'altro, dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Sarebbe opportuno prendere in considerazione ulteriori sviluppi legislativi nei settori disciplinati da queste direttive, in modo che i regimi applicabili a Saint-Barthélemy siano uguali a quelli applicabili al territorio europeo della Francia. Ciò dovrebbe essere garantito da opportune revisioni.

2. Ambito di applicazione

L'accordo copre i regimi delle due direttive di cui sopra. Per quanto riguarda la direttiva 2003/48/CE, l'accordo copre i pagamenti di interessi, definiti nell'articolo 6 della direttiva stessa, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel territorio di Saint-Barthélemy a beneficiari effettivi residenti nell'Unione. Se la Francia lo desidera, si applica anche ai pagamenti di interessi corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel territorio di uno Stato membro a beneficiari effettivi residenti a Saint-Barthélemy.

3. Durata dell'accordo

L'accordo ha durata indeterminata.